

## Verbale di Accordo

Roma, 18 marzo 2009

### Tra

SO.G.I.N. S.p.a. rappresentata da: Lorenzo Riggi, Maurizio P. De Rosa, Francesca Pernazza

### e

le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali:

FILCEM-CGIL, rappresentata da: Morselli, Berni, Nardone

FLAEI-CISL, rappresentata da: De Masi, Arca, Meazzi, Saotta, Losetti

UILCEM-UIL, rappresentata da: Pascucci, Marcelli, Aquilea

### Premesso che

- in tema di "equo indennizzo" il CCL ENEL del 21.02.1989, all'articolo 33, comma 4, prevedeva la corresponsione di una somma a titolo di concorso spese, qualora nella località isolata ove il lavoratore svolge la sua attività non esistessero mezzi pubblici di trasporto che colleghino tale località con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato fosse ad oltre 4 chilometri.
- l'accordo di armonizzazione tra SOGIN e Oo.Ss. nazionali del 7 agosto 2002, confermava le disposizioni in essere all'articolo 43, rimborsi spese, previa verifica sul permanere dei relativi presupposti;
- l'accordo sindacale del 14 settembre 2004, che regola l'equo indennizzo delle centrali Sogin che fruiscono dell'applicazione di tale istituto contrattuale, è venuto a scadere il 30 giugno 2008;
- che tale materia può essere demandata alle Organizzazioni sindacali territoriali

### le Parti convengono quanto segue

gli importi, percepiti a titolo di equo indennizzo, per ogni effettivo giorno di presenza in centrale, pro – capite, spettanti ai lavoratori che ne hanno titolo in forza di situazioni

logistiche e conseguenti accordi locali vigenti alla data di stipula della presente intesa, previsti per le centrali Sogin, saranno di:

- Euro 8.00 per la centrale di Caorso;
- Euro 8.00 per la centrale di Latina;
- Euro 8.00 per la centrale di Garigliano.

Ferma restando la decorrenza dei nuovi importi definiti dal presente accordo dal 1° aprile 2009, sarà corrisposto, entro il mese di maggio 2009, ai lavoratori in forza alla data della firma del presente accordo, ed in forma una tantum, un importo forfetario determinato sulla base dell'incremento del 5% di quanto percepito, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 marzo 2009, a titolo di equo indennizzo giornaliero.

Il presente accordo, in coerenza con quanto stabilito con l'accordo 5 marzo 2009 e coerentemente con le previsioni di cui al 13° comma dell'articolo 3 del CCL 18 luglio 2006, ha durata quadriennale, con decorrenza dal 1° aprile 2009 e scadenza al 31 marzo 2013.

Allo scadere di ciascun biennio di decorrenza del presente accordo, contestualmente alla verifica del permanere dei presupposti che avevano determinato l'attribuzione di un equo indennizzo, le Parti effettueranno una verifica in ordine all'aderenza dell'accordo stesso al rispetto al contesto economico e organizzativo, nonché alle eventuali problematiche connesse all'applicazione. Gli importi determinati in cifra fissa per tutti gli aventi diritto verranno rivalutati sulla base dell'inflazione ufficiale registrata al 31 dicembre di ciascun biennio di decorrenza del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

